

Incarico Alta Specializzazione – Consulenza normativa

Obiettivo n. 1 Efficacia e efficienza dell'azione amministrativa

Indicatore: Monitoraggio giornaliero dei siti GURI, ANAC, Presidenza Consiglio dei Ministri, CODAU, MIUR, GUCE

Target: redazione di report mensili

Report mese di Luglio

Gazzetta Ufficiale

- **GU n. 151 del 2 luglio 2015**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Conferma delle date di svolgimento della prova di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'A.A. 2014/2015.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del bando di ammissione di cui al D.M. n. 315 del 26 maggio 2015 come rettificato dal D.M. n. 321 del 29 maggio 2015 (consultabile sul sito www.istruzione.it e sul sito www.university.it), si comunica la conferma delle date di svolgimento della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2014/2015, indicate all'art. 8 comma 2 del citato bando.
La presente comunicazione sarà inserita anche sul sito www.istruzione.it e sul sito www.university.it
 - **GU n. 164 del 17 luglio 2015**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 25 giugno 2015. Ammissione ai finanziamenti dei progetti relativi al Programma SIR 2014 (Scientific Independence of young Researchers).
 - **GU n. 170 del 24 luglio 2015**
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ del 3 novembre 2011.
 - **SO GU n. 175 del 30 luglio 2015**
Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015). (Legge sulla cd. Buona scuola).
 - **GU n. 176 del 31 luglio 2015**
PROVVEDIMENTO ANAC del 15 luglio 2015.
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- MEF**
DECRETO 13 luglio 2015.
Modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

Sito ANAC

- **Comunicato del Presidente**
Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2105)
- **Relazione al Parlamento del 2 luglio 2015**
Oggi alla Camera dei Deputati presentazione della Relazione annuale.
Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, presenta oggi alla Camera dei Deputati, alle ore 11, la Relazione annuale al Parlamento per l'attività svolta nel 2014.
La Relazione può essere consultata e scaricata in formato .pdf e la presentazione può essere seguita da questo sito tramite lo streaming della Webtv - Camera dei Deputati.
- **Comunicato del Presidente del 6 luglio 2015**
Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta e le garanzie definitive costituite sotto forma di fidejussioni.
Con un Comunicato del Presidente del 1 luglio 2015 si forniscono indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta previste dall'art. 75 e le garanzie definitive di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fidejussioni.
- **DELIBERA 9 dicembre 2014.**
Auto finanziamento per l'anno 2015.
- **DELIBERA su Soggetti aggregatori del 23/07/2015**
Il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo finale contenente l'elenco dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del d.l. 66/14 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89.
- **REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33".**
(Regolamento del 15 luglio 2015)
- **Comunicato del Presidente del 1 luglio 2015**
Controlli a campione dell'Autorità sugli interventi da realizzarsi con estrema urgenza ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 133/2014 e secondo le modalità definite dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015 - individuazione del campione.
- **Comunicato del Presidente del 29 luglio 2015**
Oggetto: Principi e criteri direttivi per la partecipazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a Master universitari in materie di competenza dell'Autorità
- **Formazione-e-anticorruzione-30-luglio-2015-**
Firmato Accordo quadro di collaborazione tra A.N.AC. e Scuola Nazionale dell'Amministrazione
- **Avviso del 30 luglio 2015**
Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPS

- **Circolare n. 139 del 17 luglio 2015**

Oggetto: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.

MIUR

- **D.M. n. 486 del 14 luglio 2015**

Aggiornamento Indicatori ISEE-ISPE e Importo minimo Borse di Studio a.a. 2015-2016

- **Publicato il 6 luglio 2015 decreti disciplinanti "Accesso corsi a numero programmato".**

I documenti sono rintracciabili al seguente link:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/accesso-ai-corsi-a-numero-programmato-2015-2016>.

- **Decreto Ministeriale 29 luglio 2015 n. 516.**

Chiusura delle graduatorie SSM a.a. 2013/2014

CODAU

- **Commento:** Università libere - applicazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa - 23 luglio 2015

- **Commento:** Procedure di chiamata Ricercatori a tempo determinato-art. 24 Legge 240/10 - 23 luglio 2015

Lexitalia (Articoli)

- **Legge delega per la riforma della P.A. DISEGNO DI LEGGE recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".**

(testo esaminato dall'aula della Camera dei deputati il 17 luglio 2015)

Giurisprudenza (da Lexitalia)

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 2 luglio 2015 n. 3284**

Il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di un nuovo concorso di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008, come interpretato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ammette eccezioni, tra le quali rientrano le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva.

La sentenza n. 14 del 2011 della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato conferma che ai soli concorsi pubblici si riferiscono le norme da cui essa muove (v. l'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001), che ampliano il termine generale di validità delle graduatorie; anche la normativa più recente di cui all'art. 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, si

riferisce solo alle procedure di reclutamento di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; coerentemente con il comma 4 dello stesso articolo, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato", con esclusione quindi della proroga di altre procedure selettive non riconducibili a concorsi pubblici.

3. Dopo l'entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, le progressioni fra aree diverse avvengono tramite concorso pubblico o scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati, mentre non può più ricorrersi a procedure selettive interne - come quelle previste dall'art. 15 del CCNL 2002-2005 relativo al comparto delle Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione per la progressione dal livello "ricercatore" al livello superiore "primo ricercatore" - e tanto meno può procedersi allo scorrimento di graduatorie risultanti dalle medesime procedure selettive interne precedentemente svoltesi; va infatti ricordato che, in base all'art. 97, comma quarto, della Costituzione devono essere stabilite per legge, e non dalla contrattazione collettiva, le modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le loro modificazioni.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 8 luglio 2015 n. 3405**

Le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo con le PP.AA. sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ove attengano alla fase che precede la stipula del contratto e si riferiscano all'esercizio di un potere discrezionale della P.A., rispetto al quale gli aspiranti vengano a trovarsi in una posizione di interesse legittimo, come nelle controversie che investono la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie, mentre quelle attinenti, una volta stipulata la convenzione, allo svolgimento (o alla risoluzione) del rapporto di lavoro autonomo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli atti di una procedura selettiva indetta da una Università degli Studi per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per un progetto di ricerca, nel caso in cui le censure riguardino: a) l'illegittima specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi stabilita dalla commissione della procedura; b) l'illegittima valutazione dei titoli dei concorrenti, per violazione delle previsioni del bando, per difetto di motivazione e per manifesta illogicità e irragionevolezza del risultato cui la commissione è pervenuta. In tal caso, infatti, la controversia inerisce alla fase di evidenza pubblica volta alla selezione dei futuri collaboratori autonomi e ha ad oggetto una situazione di interesse legittimo lesa dall'asserito illegittimo svolgimento della procedura selettiva, sicché la stessa, in applicazione del criterio generale di riparto, appartiene alla giurisdizione del g.a.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I - parere 3 luglio 2015 n. 3162/2013**

Anche al ricorso straordinario al Capo dello Stato si applicano le esenzioni dal contributo unificato previste dall'art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Anche al ricorso straordinario al Capo dello Stato si applica la riduzione alla metà del contributo unificato per le controversie in materia di pubblico impiego.

Non è applicabile al ricorso straordinario al Capo dello Stato l'istituto del patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti, atteso che il ricorso straordinario è un rimedio atecnico, che non richiede l'assistenza di un difensore, in quanto erede di un istituto risalente, riconducibile alla cosiddetta giustizia ritenuta amministrata dal sovrano che si poneva al disopra dell'ordinamento costituito.

- **CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 14 luglio 2015 n. 153 -**

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo (fissato in euro 240.000 annui al

loro dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente), per il personale pubblico e delle società partecipate ed applicabile anche al personale regionale. Tale disposizione, infatti, non ha invaso la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, quarto comma, Cost., atteso che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, sicché le disposizioni dirette al suo contenimento attraverso l'individuazione di limiti generali ad essa, anche con la fissazione di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost., di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

- **CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 14 luglio 2015 n. 152**

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza, per le procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

- **CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 16 luglio 2015 n. 169**

L'art. 136, 1° comma, Cost. (secondo cui "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione") toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima; l'articolo stesso risulta violato non solo ove espressamente si disponga che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia, ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegua e raggiunga, anche se indirettamente, lo stesso risultato.

In relazione all'art. 136 Cost. va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 marzo 2014 n. 50, ha previsto che: «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23», atteso che l'intento perseguito dal legislatore con questa disposizione è stato quello di impedire, sia pure temporaneamente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale producesse le previste conseguenze, vale a dire la cessazione di efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.).

- **TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I - sentenza 14 luglio 2015 n. 307**

E' illegittima l'ammissione ad una gara di appalto di una società che ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del d.gs. n. 163 del 2006, nel caso in cui il relativo contratto contenga una clausola potestativa del seguente tenore testuale: "in considerazione della responsabilità solidale che il Legislatore nazionale addossa all'impresa ausiliaria, ferma restando l'irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, le obbligazioni assunte dalla stessa (impresa ausiliaria) sono subordinate alle seguenti condizioni: il rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, potrà preventivamente verificare le gare e i capitolati d'appalto prima di consentire l'avvalimento e potrà negarlo, a suo insindacabile giudizio". Infatti, il contratto di avvalimento non è valido ove sia sottoposto a condizioni, soprattutto nel caso in cui si tratti di una condizione meramente potestativa.

- **TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 16 luglio 2015 n. 1709**

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve ormai ritenersi superata l'originaria assimilazione della discrezionalità tecnica alla discrezionalità amministrativa mediante la trasformazione del sindacato giurisdizionale in materia da meramente "estrinseco" ad uno di tipo "intrinseco"; pertanto, il giudice amministrativo, pur senza potersi sostituire all'Amministrazione, può, comunque, scrutinare le valutazioni tecniche che risultino inattendibili in relazione al criterio tecnico utilizzato ed al suo esito applicativo (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta sindacabile in s.g. la scelta dell'Amministrazione appaltante di non esercitare il potere alla stessa attribuito dall'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 - sull'annullamento dell'aggiudicazione nel caso di grave negligenza o malafede in precedenti prestazioni contrattuali, nonostante l'oggettiva gravità dei fatti addebiti all'aggiudicataria provvisoria).

E' illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto (nella specie per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune) nel caso in cui la P.A. appaltante abbia ommesso di valutare - ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 - un episodio di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante che ha bandito la gara (nella specie si trattava di un fatto commesso da operatori dipendenti dalla ditta aggiudicataria, che avevano versato 2.200 litri di rifiuti liquidi pericolosi prelevati dal produttore in un compattatore per rifiuti solidi urbani).

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 21 luglio 2015 n. 3595**

E' illegittima l'esclusione da una gara di appalto di una ditta per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, disposta ai sensi dell'art. 38, co. 1, lettera f), del codice dei contratti pubblici, facendo riferimento ad un episodio verificatosi nel corso delle trattative contrattuali e non già nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Stante il principio di tassatività che permea la disciplina delle cause di esclusione, l'ambito applicativo della norma in questione non può essere dilatato sino ad accogliere un'interpretazione che comprenda anche fattispecie nelle quali il comportamento scorretto del concorrente si sia manifestato nella fase delle trattative.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 21 luglio 2015 n. 3631**

(sui criteri distintivi tra concessioni di servizi e concessione di lavori pubblici e sulla illegittimità di una delibera che, nel pronunciare la decadenza di una concessione di costruzione e gestione di un parcheggio multipiano, ha disposto l'acquisizione del servizio medesimo in capo all'amministrazione concedente ed il contestuale affidamento a terzi).

- **CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 23 luglio 2015 n. 178**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015).

In linea di principio va ritenuto che l'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della

contrattazione collettiva, non possa avvalorare un irragionevole protrarsi del “blocco” delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell’orbita del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

• **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 8 luglio 2015 n. 14185**

La P.A. che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una ASL per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi; di conseguenza, ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato, e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

• **TAR SARDEGNA, SEZ. II – sentenza 20 luglio 2015 n. 959**

L’indipendenza degli organi tecnici dagli organi politici costituisce un principio consolidato, direttamente riferibile all’art. 97 della Costituzione e sotto diversi aspetti recentemente riaffermato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Negli enti pubblici, al Collegio dei revisori dei conti sono affidati compiti -piuttosto che consulenziali- di controllo e vigilanza sotto il profilo tecnico-contabile sull’operato degli organi di amministrazione attiva; in tale quadro le funzioni “di indirizzo” della Regione assumono un ruolo del tutto secondario e latamente riconducibile al generale principio di leale collaborazione.

E’ illegittima la delibera della Giunta regionale della Sardegna che, dopo l’insediamento della Giunta stessa a seguito di elezioni, ritenendo concluso il mandato Collegio dei revisori dei conti del LAORE Sardegna (Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo) “secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11” – che a certe condizioni sancisce la scadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo decorsi 180 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale – ha designato nuovi componenti del Collegio dei revisori; infatti: a) il meccanismo dello spoil system di cui all’art. 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, non può trovare applicazione nei confronti del LAORE, in quanto l’art. 31 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (che ha istituito l’Agenzia) individua in 5 anni la durata in carica del Collegio dei revisori dei conti; b) tale disciplina prevale su quella stabilita in via generale dalla l.r. n. 11/1995 sia per il suo carattere di norma speciale, sia in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che impone di assicurare ad un organo tecnico e di controllo come il Collegio dei revisori sufficiente indipendenza.

• **TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 25 luglio 2015 n. 1262**

Non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto ad una ditta che, pur non essendo in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OG13, ha dichiarato di avvalersi del subappalto, senza indicazione nominativa contestuale del subappaltatore, nel caso in cui: a) nessun onere di tale indicazione sia desumibile dal bando di gara; b) nessuna specificazione in tal senso sia stata apportata alla lex specialis neanche con il successivo atto di rettifica, pure avente ad oggetto, sotto il profilo del limite quantitativo di ammissibilità, il subappalto; c) l’impresa aggiudicataria abbia già manifestato l’impegno di avvalersi di altro operatore economico al fine di supplire al proprio deficit di qualificazione; in tal caso, infatti, sotto questo profilo, la dichiarazione neanche è qualificabile come assolutamente “mancante” (circostanza che in ogni caso non sarebbe ostativa alla possibile integrazione ex post), ma solo come “incompleta”, con conseguente attivazione del contraddittorio in sede di “soccorso istruttorio”.

In senso contrario Cons. Stato, Sez. V, sentenza 21 luglio 2015 n. 3615.

• **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 24 luglio 2015 n. 3653**

L'informativa antimafia interdittiva può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti nel tempo, quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi (anche più risalenti) raccolti, possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell'attività dell'impresa; se dall'esame dei fatti più recenti non esce confermata l'attualità del condizionamento, pur ipotizzabile sulla base dei fatti più risalenti, l'informativa deve essere annullata.

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. 159/2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, possono anche essere desunte, fra l'altro, da una sentenza del Tribunale penale che, pur intervenuta tempo prima ed ancorché oggetto di impugnazione, ha condannato l'interessato per il delitto di cui all'art. 644 c.p. Ritenere infatti che tale sentenza sia irrilevante, soltanto perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significherebbe introdurre un elemento della fattispecie – l'attualità del fatto di reato, oggetto di condanna – che non è contemplato dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell'informativa.

E' irrilevante, ai fini della legittimità di una informativa antimafia, che la sentenza penale alla quale si è fatto riferimento nella informativa stessa abbia escluso l'aggravante di cui all'art. 7 della l. 203/1991, nel caso in cui, nonostante l'eliminazione dalle imputazioni di detta aggravante per carenza di risultanze d'indagine idonee a sostenerne proficuamente l'accusa, i reati contestati (come nel caso di reati di usura o di estorsione in concorso), per la loro stessa indole e tipicità, siano sufficienti a corroborare una non illogica valutazione di possibile contiguità con associazioni mafiose, tenuto pure conto che in materia possono considerarsi rilevanti elementi non ritenuti tali ai fini di prova in sede penale.

L'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente all'informativa antimafia e al successivo provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza.

In presenza di un'informativa prefettizia antimafia interdittiva che accerti il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Ogni successiva statuizione della stazione appaltante, quindi, si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto e il provvedimento di revoca o recesso da essa adottato non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale, in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario.

• **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 luglio 2015 n. 3721**

Nelle gare di appalto, la Stazione appaltante, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela, ha il potere – ai sensi del terzo comma dell'articolo 81 del d.lgs. n. 163 del 2006 - di non aggiudicare l'appalto, qualora ritenga che le offerte presentate non siano convenienti o idonee; in tale ipotesi, la mancata aggiudicazione del contratto non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell'interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall'organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara.

E' legittimo il provvedimento del RUP con il quale, a seguito dell'esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicataria e di altra impresa, ha deciso di non adottare l'aggiudicazione

definitiva in favore dell'unica impresa rimasta in gara, valutando come non conveniente l'offerta dalla stessa presentata, atteso che con tale provvedimento è stato esercitato il potere espressamente riconosciuto dall'articolo 81, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006, circa la valutazione di convenienza dell'offerta. In tal caso non è richiamabile la disposizione di cui all'articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, non essendo applicabile tale disposizione ove, come nel caso in questione, la scelta di non aggiudicare la gara consegue alla valutazione della non convenienza dell'offerta.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione di una gara, le spese sostenute per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica non sono in via di principio rimborsabili, salvo che la revoca intervenga dopo l'aggiudicazione definitiva e sia motivata da esigenze sopravvenute imputabili esclusivamente alla stazione appaltante.

Nel caso in cui la mancata aggiudicazione all'unica concorrente rimasta in gara sia dovuta a valutazioni di non convenienza dell'offerta, non sussistono i presupposti per farsi luogo a qualsivoglia forma di risarcimento del danno.

- **TAR TOSCANA, SEZ. I - sentenza 27 luglio 2015 n. 1119**

Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo e non già in quella del Giudice ordinario, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale una stazione appaltante ha disposto la decadenza dall'aggiudicazione di un appalto di servizi di trasporto, che sia motivato con riferimento al fatto che la ditta interessata, nonostante più volte formalmente invitata, ha ommesso di presentare, nei termini assegnati, la documentazione relativa agli automezzi, necessaria per la stipula del contratto di appalto e, conseguentemente, la P.A. ha opposto un rifiuto in merito all'istanza della ditta stessa tendente a formalizzare la stipula; infatti, in tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione di aggiudicazione dell'appalto non segua la stipula del contratto tra le parti ma intervenga la decadenza della stessa aggiudicazione, la controversia introdotta dall'aggiudicatario decaduto appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l'originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta.

E' legittimo il provvedimento con il quale una società aeroportuale, in qualità di stazione appaltante, ha disposto la decadenza di una ditta dall'aggiudicazione di un gara per l'affidamento del servizio di trasporto, che sia motivato con riferimento al fatto che la medesima ditta, nonostante più volte formalmente invitata, ha ommesso di presentare, nei termini assegnati, la documentazione relativa agli automezzi, necessaria per la stipula del contratto di appalto; in tal caso, infatti, l'ingiustificata omessa presentazione della documentazione richiesta dalla P.A., induce conclusivamente a ritenere che la ditta aggiudicataria, al momento in cui le è stato chiesto di stipulare il contratto e di avviare il servizio, non fosse pronta come invece avrebbe dovuto; e ciò a maggior ragione nel caso in cui la stazione appaltante abbia assegnato un termine perentorio per sottoscrivere il contratto, da intendersi come termine essenziale.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 luglio 2015 n. 3723**

Tradizionalmente il cosiddetto scorrimento delle graduatorie di concorso è sempre stato ancorato a stretti parametri di applicazione, in quanto per lungo tempo si è ritenuto che la reiterazione, nel tempo, delle procedure consente l'apertura alla possibilità di impiego di nuovi soggetti, che non hanno potuto partecipare alla precedente selezione per ragioni di età, e che possono essere più meritevoli di quanti sono risultati, in precedenza, idonei non vincitori. La più recente evoluzione legislativa ha rovesciato tale prospettiva e, valorizzando considerazioni relative alla necessità di ridurre la spesa pubblica, ha stabilito che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali valide costituisce la regola principale che presiede all'assunzione dei pubblici dipendenti.

In linea generale, in applicazione dell'art. 35, comma quinto ter, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le Amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti vacanti hanno il dovere di procedere in via prioritaria allo scorrimento delle graduatorie e solo in subordine possono procedere alla indicazione di nuovi concorsi.

Tale regola generale, tuttavia, recede in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La preferenza della procedura di scorrimento rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse. E' pertanto legittima la delibera con la quale il CNR ha indetto una selezione interna per titoli a 80 posti di dirigente di ricerca (I livello) ai sensi dell'art. 15 comma sesto, del CCNL 2002-2005 (personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione), non utilizzando la graduatoria di un concorso precedente, motivata con la necessità di selezionare personale di ricerca aggiornato in base agli ultimi sviluppi dell'attività scientifica; tale valutazione non può essere ritenuta arbitraria, essendo palese che il continuo evolversi della ricerca porta ad evidenziare sempre nuove figure in grado di fornire un apporto migliore di quanti in precedenza si sono dimostrati idonei all'impiego ma senza raggiungere risultati di eccellenza.

- **TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - ordinanza 30 luglio 2015 n. 1031**

Appare legittima l'esclusione da una gara di appalto di una società il cui legale rappresentante abbia ommesso di dichiarare, ex art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, una sentenza penale di condanna ex art. 444 c.p.p. riportata nel casellario giudiziale, ancorché risalente nel tempo; tale condanna, infatti, andava dichiarata, in assenza della declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice dell'esecuzione, espressamente richiamata dal predetto art. 38.

- **TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - sentenza 30 luglio 2015 n. 4175**

E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha escluso un consorzio stabile da una gara di appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, motivato con riferimento al fatto che l'impresa consorziata designata per l'esecuzione dell'appalto è risultata carente di un requisito morale, in quanto destinataria di una interdittiva antimafia.

In tal caso, infatti, l'esclusione è da considerarsi conforme a legge, perché originata dall'accertamento della carenza di un requisito morale in capo alla impresa interessata; se, per un verso, le vicende soggettive di un consorzio stabile non hanno, in via generale, rilievo esterno, tale principio, sicuramente valevole con riguardo al possesso dei requisiti tecnici e finanziari di qualificazione, non trova applicazione nel caso di carenza, come nel caso di specie, di un requisito di ordine morale in capo ad una delle imprese consorziate, tanto più quando questa, come nella vicenda in esame, sia proprio l'impresa designata per l'esecuzione dell'appalto e, dunque, il soggetto con il quale l'Amministrazione andrà a relazionarsi nella fase esecutiva del rapporto.